

**REGOLAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE
E DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**
(testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 21 maggio 2020)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento – adottato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto - disciplina lo svolgimento delle adunanze e le modalità di votazione dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.

1.2 Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie, le disposizioni contenute nel Regolamento per le Nomine approvato dal Consiglio di Indirizzo, le disposizioni normative in materia di Fondazioni Bancarie, le disposizioni del Codice Civile riguardanti le Fondazioni e, ove compatibili con la natura delle stesse, quelle sulle Società per Azioni.

Art. 2 – Svolgimento delle Adunanze

2.1 Come previsto all'art. 10.3 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci è presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dai soggetti individuati agli artt. 10.6 e 10.7 dello Statuto.

2.2 All'inizio di ogni adunanza, i Soci presenti ed aventi diritto di voto individuano con votazione palese un Segretario verbalizzatore della riunione assembleare; qualora sia richiesto dalla Legge, il verbale è redatto da Notaio. Per agevolare la stesura dei verbali assembleari, il Segretario può avvalersi di un sistema di registrazione audio.

2.3 I Soci considerati sospesi ai sensi dell'art. 8.7 dello Statuto non hanno diritto di voto in Assemblea.

2.4 Le persone invitate a partecipare all'Assemblea da parte del Presidente, ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto, possono intervenire in Assemblea, ma non possono partecipare alle votazioni.

2.5 Al fine di consentire ad ogni Socio la partecipazione attiva ai lavori assembleari, a ciascuno di essi spetta la possibilità di intervenire su ogni argomento posto all'Ordine del giorno per la durata massima di dieci minuti, con la possibilità di una sola replica della durata massima di cinque minuti.

Art. 3 – Modalità ordinarie di votazione

3.1 Per le votazioni si procede in forma palese, salvo quelle relative alle persone che si effettuano sempre a scrutinio segreto.

3.2 Le votazioni in forma palese avvengono per alzata di mano, con prova e controprova.

La distribuzione delle schede per le votazioni a scrutinio segreto avviene con chiamata nominativa.

3.3 Se l'Ordine del giorno prevede votazioni a scrutinio segreto, l'Assemblea, su proposta del Presidente e con votazione palese, nomina almeno tre Scrutatori scelti fra i Revisori e i Soci aventi diritto al voto.

3.4 Il Presidente può proporre all'Assemblea, che si esprime con un voto a maggioranza dei presenti con diritto di voto, che le votazioni siano effettuate al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno.

3.5 Al fine di agevolare le operazioni di voto, è data facoltà ai gruppi di firmatari di richiedere che le relative votazioni si svolgano sulla base di schede di voto nelle quali sia data la possibilità di nominare tutti i nominativi ivi elencati mediante un'unica espressione di voto.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle candidature e di votazione per la nomina a Soci e per la designazione a componenti del Consiglio di Indirizzo

4.1 Le candidature devono pervenire al Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Soci e/o sulla designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo. A tal fine, nel processo di nomina dei Soci e nel processo per la designazione dei candidati alla carica di Consigliere di Indirizzo, il presente Regolamento, in conformità ed in esecuzione dello Statuto, disciplina le modalità necessarie ad assicurare la presenza di nominativi appartenenti ad entrambi i generi.

4.2 Le proposte che presentano un numero di candidati alla carica di Socio, ai sensi dell'art. 8.1 dello Statuto, o di Consigliere di Indirizzo, ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto, pari o superiore a due devono includere nella propria rosa di nominativi soggetti appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati. Le suddette proposte devono, inoltre:

- presentare un *curriculum* di ciascun candidato;
- essere corredate di dichiarazione scritta da parte del candidato di accettazione della candidatura e di ogni altro documento necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti personali richiesti dallo Statuto, così come stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per la nomina di nuovi Soci, e dal Consiglio di Indirizzo, per la designazione di nuovi Consiglieri di Indirizzo;
- essere sottoscritte da almeno dieci Soci con diritto di voto, con chiara indicazione delle loro generalità.

4.3 Le candidature non possono essere presentate, da parte di un unico gruppo di firmatari, per un numero di nominativi superiore a quello previsto dall'Ordine del giorno. Ogni socio non può far parte di più di un gruppo di firmatari, indipendentemente dal numero di candidature espresse. Le adesioni espresse in violazione di tale divieto non saranno attribuite ad alcun candidato. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie e di quelle contenute nel presente Regolamento saranno considerate come non presentate.

4.4 Le candidature, corredate della documentazione indicata al precedente art. 4.2, devono pervenire alla presidenza della Fondazione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Una Commissione per le nomine, composta dai componenti effettivi del Collegio dei Revisori di volta in volta in carica (di seguito la "Commissione per le Nomine") si riunisce almeno 7 giorni prima dell'Assemblea per verificare la regolare presentazione delle candidature e, sulla base dei *curricula* depositati, che i candidati presentino i requisiti richiesti dallo Statuto. Per la validità delle deliberazioni della Commissione per le Nomine è necessaria la presenza della maggioranza dei Revisori effettivi aventi diritto di voto. La Commissione per le Nomine delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto; nel *quorum* deliberativo vanno in ogni caso computati anche i voti degli astenuti, il voto dei quali non può comunque essere considerato favorevole. Ciascun componente della Commissione per le Nomine non può votare nelle deliberazioni riguardanti la propria candidatura. In seguito alle determinazioni della Commissione per le Nomine, il Presidente del Collegio dei Revisori informa tempestivamente il Presidente, il quale provvede senza indugio a convocare il Consiglio di Indirizzo per le determinazioni definitive riguardo ai soli nominativi ritenuti inammissibili. All'esito delle determinazioni definitive del Consiglio di Indirizzo, il Presidente redige l'elenco dei candidati in ordine alfabetico e lo mette a disposizione dei Soci depositandolo presso la sede della Fondazione almeno 2 giorni precedenti l'Assemblea unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato ed ai documenti depositati dai quali emerge il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Elenco e *curricula* vengono altresì comunicati ai Soci dal Presidente in sede di Assemblea.

4.5 Per le votazioni relative alle nomine ad alle designazioni si procede come segue:

- sulle schede voto, che devono essere siglate dagli Scrutatori nominati, devono essere indicati, in ordine alfabetico, i nominativi di tutti i candidati validamente presentati indipendentemente dal gruppo di firmatari presentatore, e la cui eleggibilità sia stata positivamente valutata dalla Commissione per le Nomine e dal Consiglio di Indirizzo;
- per votare ciascun singolo nominativo, è necessario barrare il relativo riquadro posto a lato;
- non possono essere espressi in ciascuna scheda – a pena di nullità - voti superiori al numero dei Soci o dei Consiglieri di Indirizzo da eleggere;
- sono considerate nulle le schede che contengono abrasioni, cancellazioni o aggiunte di nominativi;
- si procede ad una prima votazione e risultano:

□ nominati i candidati a Socio che ottengono, entro il numero dei posti previsto dall'Ordine del giorno, la maggioranza dei voti dei Soci presenti ed aventi diritto di voto, purché, qualora il numero dei soggetti da nominare sia pari o superiore a due, appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati;

□ designati i candidati a Consiglieri di Indirizzo che ottengono la maggioranza dei voti dei Soci presenti ed aventi diritto di voto, classificandoli in ordine decrescente e fino a concorrenza dei posti vacanti, purché appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati;

– qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di nuovi Soci ovvero la designazione di candidati alla carica di Consigliere di Indirizzo conforme all'equilibrio tra generi (in modo che appartenga al genere meno rappresentato almeno un terzo - comunque arrotondato all'eccesso - dei candidati), il candidato del genere più rappresentato che ha riportato il minor numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto voti nel corso della prima votazione ed ottenga il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Laddove il candidato da sostituire debba essere tratto tra più candidati del genere più rappresentato che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, alla relativa individuazione si procederà mediante sorteggio. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la nomina di nuovi Soci ovvero la designazione di candidati alla carica di Consigliere di Indirizzo conforme all'equilibrio tra generi.

– qualora il numero dei candidati alla carica di nuovi Soci ovvero alla carica di Consiglieri di Indirizzo con il criterio di cui ai precedenti punti non sia sufficiente a coprire tutti i posti previsto dall'Ordine del giorno ovvero non assicuri il rispetto dell'equilibrio tra generi, si procede ad una seconda votazione, ponendo sulle schede di voto i soli nominativi dei candidati non eletti alla prima votazione; qualora anche nella seconda votazione non si coprano tutti i posti vacanti ovvero non sia assicurato il rispetto dell'equilibrio tra generi, si procederà come segue: (a) per quanto riguarda la nomina dei Soci, l'Assemblea potrà, su richiesta del Presidente o di almeno [dieci] suoi componenti, deliberare in ordine alla proposta di ridurre il numero dei nuovi Soci da nominare in funzione dei posti coperti con le votazioni, purché sia rispettato l'equilibrio tra generi. Ove tale proposta non venga avanzata o risulti respinta, il Presidente attiverà una nuova procedura di nomina ai sensi di Statuto e del presente Regolamento in ordine ai posti vacanti; (b) per quanto riguarda la designazione dei candidati alla carica di Consigliere di Indirizzo, si procederà ad una terza votazione; qualora anche alla terza votazione non sia completata la composizione di tutti i candidati da designare ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto, nel rispetto dell'equilibrio tra generi, il Presidente attiverà una nuova procedura di nomina in ordine ai posti vacanti, da convocarsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 13.7 dello Statuto ed in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;

- qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti utili per la nomina o per la designazione e si superi con essi il numero dei posti previsto dall'Ordine del giorno, prevale il candidato del genere meno rappresentato, altrimenti si procederà ad una votazione di ballottaggio. Le votazioni di ballottaggio, ove occorra, sono effettuate al massimo per due volte, al termine delle quali, perdurando la situazione di parità, l'esito delle votazioni si intende negativo e la relativa nomina o designazione viene rimandata alla successiva riunione assembleare, che, nel caso di votazione riguardante la designazione di componenti del Consiglio di indirizzo, sarà da convocarsi ai sensi e nei termini di cui all'art. 13.7 dello Statuto;
- ultimate le votazioni e le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama i risultati.

Art. 5 - Provvedimenti del Presidente dell'Assemblea

5.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, l'Assemblea, su proposta del Presidente, adotta le misure e le risoluzioni più opportune per il regolare svolgimento delle operazioni assembleari e di votazione.

Art. 6 - Entrata in vigore

6.1 Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.